



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 12

REG.GENERALE

N° 13258/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI NAPOLI SEZ.STACCATA DI SALERNO

SEZIONE 12

16/01/2012

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

SENTENZA

N°

228

<input type="checkbox"/>	MARENA	ANTONIO GIOVANNI	Presidente
<input type="checkbox"/>	LUCADAMO	ROMEO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DI RITO	ANTONIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

PRONUNCIATA IL:

16/01/12

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

22/03/12

ha emesso la seguente

SENTENZA

Il Segretario

- sull' appello n° 13258/10
spedito il 30/11/2010
- avverso la sentenza n° 319/01/2010
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di AVELLINO
proposto dall'ufficio: AG.ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

controparte:

GRAZIANO ASSUNTA
C DA FORESTA 16 83031 ARIANO IRPINO AV

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA

22/03/12

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° N. RE001TA00129 IVA+IRPEF+IRAP 2005

Commissione Tributaria Regionale della Campania
IN DATA USO STUDIO

PARTE
8/30/12

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con PVC del 12/11/2008, e successivo avviso di accertamento l'Agenzia delle Entrate di Avellino rettificava il reddito anno 2005 dall'azienda AGRITURISTICA ANTIQUA TEMPORA di Graziano Assunta, determinando il maggior reddito accertato in € 50.307,00, - L'accertamento veniva opposto con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino. Nel ricorso, si eccepeva, in primo luogo, l'illegittimità dell'accertamento induttivo ex art. 39 DPR 600/73, in quanto, nello stesso non si smentivano le scritture contabili, ma le si reputavano incomplete e false sulla base della presunzione della quantità di farina acquistata (2180 kg) e quella effettivamente utilizzata, rilevata in base alle fatture, (1415 kg) che veniva di contro denunciata dalla ricorrente. Nel contempo, veniva impugnata la ricostruzione dei redditi di impresa, sulla base dei menu somministrati dall'azienda e sul valore degli stessi. L'agenzia si costituiva ribadendo la bontà dell'operato. Con sentenza n. 319/01/10 pronunciata il 24-9-2010 veniva accolto parzialmente il ricorso e veniva confermato l'atto di accertamento solo relativamente ai costi recuperati a tassazione non fatturati o non inerenti. Veniva annullato in particolare l'accertamento, nella parte in cui rideterminava il reddito sulla base della farina acquistata e dei primi piatti prodotti. Ricorreva avverso la sentenza l'Agenzia delle Entrate impugnando il quantitativo di farina effettivamente acquistato dall'azienda agricola che doveva quantificarsi, a dire dell'Agenzia, dalla risultanza della somma della farina di grano tenero e di grano duro. Si costituiva il resistente contestando nuovamente le modalità di definizione dell'accertamento induttivo, in quanto in contrasto con la norma definita dall'art. 39 D.P.R. 600/73, e censurando la sentenza anche in relazione alla compensazione delle spese (appello incidentale). Concludeva per la conferma della sentenza (testualmente: La conferma della della sentenza C.T.Prov. di Avellino evidenziata in premessa e di pronunciarsi sulle altre motivazioni di seguito elencate: ecc.ecc. segue elenco) e la condanna dell'Ufficio alle spese di lite nella misura di euro 10.000,00 All'esito della odierna udienza pubblica, la Commissione in camera di consiglio ha deciso come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE


La problematica relativa alla possibilità o meno di ricorrere allo strumento dell'accertamento induttivo, è stato, a parere della Corte, efficacemente affrontato dal Giudice di Prime Cure che ha individuato le modalità del ricorso all'accertamento de quo nella rettifica delle risultanze dell'omessa annotazione di ricavi desunti e nella percentuale di ricarico su beni e prodotti e non nell'inefficacia sic et simpliciter delle scritture contabile prodotte dal ricorrente. Stante questa situazione di fatto, appare evidente che l'Agenzia ha correttamente applicato un metodi di ricostruzione analitico/induttiva dei redditi di impresa partendo proprio dalle risultanze rappresentate dalla parte,

C.lla

10

corrette, chiaramente, dalle indicazioni in possesso dell'Ente e da un ricalcolo diverso delle fatture di acquisto e di vendita dei prodotti. Ciò nonostante, il punto focale che divide le parti intorno alla ricostruzione del reddito effettivo prodotto nel 2005 dall'azienda, è determinato sul valore delle fatture per l'acquisto della farina, utilizzato come parametro per indicare il numero di piatti di primi prodotti e di conseguenza il numero di menu effettivamente erogati, presupponendo che a ogni primo di pasta equivalesse un menu. Ebbene, in primo luogo, ricalcolando, sulla base della documentazione contabile versata in atti, le fatture di acquisto per il pane, ci si accorge che, sommando il grano tenero e quello duro, sono state acquistate 1.617 kg di farina, ne', dunque, i 1.405 denunciati dalla parte, ne' le 2180 accertate dall'Agenzia delle Entrate. Di talché', utilizzando il metro di calcolo assunto dall'Agenzia stessa, (1405 kg di farina x 1,2 di rendita al kg / 200 gr di pasta a piatto) si determina un numero pari a 1212 piatti effettivamente non conteggiati dall'azienda. Sul valore da assumere per ogni piatto, non bisogna necessariamente riferirsi alle valutazioni dell'Agenzia, tenuto conto che questa parte da un'ipotesi che non e' sorretta da una reale prova consolidata, ma solo da indizi privi di ulteriori fondamenti. Nel processo verbale di conciliazione, difatti, l'Agenzia assume che per ogni primo di pasta vi sia un menu' erogato e dunque per ogni piatto di pasta vi sia un valore di fatturato evaso pari ad € 13,84 (pag. 9-10 PVC). Ebbene, tali conclusioni sono smentite dalla stessa Agenzia delle Entrate che, nel quadro riassunto delle prestazioni effettuate dalla ditta accertata, rileva che, oltre ai mille e settecento menu' prodotti, vi sono svariati altri coperti (ovvero persone avventori) che hanno consumato portate diverse da quelle consigliate nei suddetti menù. In particolare, a fronte dei 266 coperti ultronei all'offerta menu' vi sono solo 182 piatti di primo consumati, ovvero la media del 68,6% di piatti consumati per avventore. Da qui, si evince chiaramente che non corrisponde al vero la teoria formulata dall'amministrazione, per cui ad ogni menu corrisponda un primo e viceversa, in quanto appare statisticamente provato che almeno un terzo degli avventori preferiscano non consumare quello che l'Agenzia ritiene essere "il piatto della casa". Di talché', occorre applicare ad ogni piatto di primo somministrato e non conteggiato nella contabilità aziendale il valore proprio attribuito dall'amministrazione stessa, in fase di accertamento, ovvero € 3,40 (derivato dalla divisione dei 621€ incassati a fronte dei 182,5 piatti di primo erogati). Tanto premesso, il maggior accertato non contabilizzato dall'azienda equivale ad € 4.120,8 (ovvero € 3,40 a piatto moltiplicato 1212 piatti non denunciati). Quanto ai costi recuperati a tassazione non fatturati o non inerenti nulla ha dimostrato il contribuente in merito, ne' tanto meno appaiono consone le fatture presentate ma non riportate in contabilità.

Per quanto innanzi, la Commissione, in riforma della sentenza di primo grado determina i maggiori ricavi in € 4.120,8.



La parziale soccombenza delle parti giustifica la compensazione delle spese di giudizio, onde il rigetto dell'appello incidentale della resistente.

DISPOSITIVO

La Commissione rigetta l'appello incidentale, accoglie parzialmente l'appello principale dell'Ufficio e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, accerta maggiori ricavi per euro 4.120,8- conferma nel resto l'accertamento. Manda all'Ufficio la rideterminazione del reddito, delle imposte ed accessori- Sanzioni nel minimo edittale-

Spese di lite compensate.

SALERNO LI 16 GENNAIO 2012

IL RELATORE



IL PRESIDENTE

